Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 febbraio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. **1327**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Secondo martire, in Ventimiglia.

N. 1327. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ventimiglia in data 19 marzo 1967, integrato con dichiarazioni del 25 successivo e 30 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Secondo martire, in Ventimiglia (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 186. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. **1328.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di N. S. del Rosario, nel comune di San Remo.

N. 1328. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ventimiglia in data 1° novembre 1968, integrato con dichiarazioni 4 agosto 1969 e 7 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di N. S. del Rosario, in regione Baragallo del comune di San Remo (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 290, *foglio n.* 192. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1970, n. **1329.**

Nuova denominazione della fondazione « Dott. Attilio Ruffi, medaglia d'argento al valor militare ».

N. 1329. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Dott. Attilio Ruffi, medaglia d'argento al valor militare » assume la denominazione di « Dott. Attilio Ruffi tenente 8° Reggimento alpini - Battaglione Cividale 16ª Compagnia - Medaglia d'argento al valor militare ». Viene, inoltre, approvato il nuovo statuto della detta fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 181. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1970, n. **1330.**

Estinzione della fondazione « Eroici caduti del reggimento granatieri di Albania (3° reggimento granatieri di Sardegna) ».

N. 1330. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Eroici caduti del reggimento granatieri di Albania (3° reggimento granatieri di Sardegna) » viene dichiarata estinta. I beni che residueranno, dopo la sua liquidazione, vengono devoluti alla fondazione « Lascito Re Umberto II di Savoia », autorizzata ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 180. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1970, n. **1331.**

Autorizzazione alla fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 1331. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla signora Pitscheider Teresa in Demetz, al prezzo di L. 195.000, l'appezzamento di terreno di mq. 65 identificato con la particella fondiaria 621/4 in partita tavolare 215/II del comune catastale di Selva di Val Gardena.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 182. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **12.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 12. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, viene autorizzata ad acquistare, per adibirlo a sede della redazione del periodico sociale « L'Alpino », dai signori Terragni Antonietta ved. Mariani e Mariani Luigia, Giuseppe e Maria, al prezzo di lire venti milioni, l'appartamento situato al primo piano (secondo fuori terra) del fabbricato che sorge in Milano, via Marsala n. 9, composto di tre vani oltre doppi servizi e disimpegni (con annesso un vano cantina nel sotterraneo) e contraddistinto, nel cessato catasto fabbricati di Milano, sezione città, con il mappale 78, sub. 11.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 184. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1970.

Composizione della commissione consultiva interministeriale per la programmazione economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1967 con il quale è stato provveduto alla costituzione di una commissione interministeriale per l'esame dei problemi pertinenti alle varie amministrazioni in materia di programmazione economica.

Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento della composizione di detta commissione a seguito di numerose variazioni intervenute nelle rappresentanze di varie amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Viste le designazioni dei Ministri interessati;

Decreta:

La commissione interministeriale costituita per l'esame dei problemi pertinenti alle varie amministrazioni in materia di programmazione economica è composta come segue:

in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Sterlicchio dott. Giovanni, membro effettivo;
Di Bari dott. Eugenio, membro supplente.

in rappresentanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord:

Marfisa dott. Gaetano, membro effettivo;

Bigazzi dott. Giuseppe e Calamita dott. Enrico, membri supplenti.

in rappresentanza del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:
Conte dott. Luigi, membro effettivo;
Gualaccini dott. Luigi, membro supplente.

in rappresentanza del Ministro per la riforma della pubblica amministrazione:
Quaranta dott. Alfonso, membro effettivo;
Lupo dott. Vito, membro supplente.

in rappresentanza del Ministero degli affari esteri:
Soro dott. Vincenzo, membro effettivo;
Guazzaroni dott. Cesidio e Bucci dott. Maurizio, membri supplenti.

in rappresentanza del Ministero dell'interno:
De Zerbi dott. Renato, membro effettivo;
Cimmino dott. Mario, membro supplente.

in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia:
Manca dott. Pietro, membro effettivo;
Novelli dott. Tommaso, membro supplente.

in rappresentanza del Ministero delle finanze:
Cesareo dott. Oscar, membro effettivo;
Tamburro dott. Elvio, membro supplente.

in rappresentanza del Ministero del tesoro:
Stammati dott. Gaetano, membro effettivo;
Sanna dott. Vincenzo, membro supplente.

in rappresentanza del Ministero della difesa:
Serra gen. Carlo, membro effettivo;
Scrugli col. Vincenzo e Mayer col. Giuseppe, membri supplenti.

in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione:
Gozzer prof. Giovanni, membro effettivo;
Mistretta dott. Pietro, membro supplente.

in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici:
Franco ing. Antonio, membro effettivo;
Di Gioia ing. Vincenzo, Martuscelli dott. Michele e Chiatante ing. Ennio, membri supplenti.

in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Benedetti dott. Alessandro, membro effettivo;
De Fabritiis dott. Camillo, membro supplente.

in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:
Bernieri ing. Ugo, membro effettivo;
Monopoli ing. Francesco, Baldassarri dott. Giorgio e Contestabile dott. Girolamo, membri supplenti.

in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
Sajeva dott. Achille, membro effettivo;
Fronzetti dott. Mariano e Mazzei dott. Francesco, membri supplenti.

in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Carbone dott. Eugenio, membro effettivo;
Cantie dott. Fernando, Panunzio dott. Vito e Gambelli dott. Enrico, membri supplenti.

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Guerrieri prof. Danilo, membro effettivo;
Ammassari prof. Giuseppe, membro supplente.

in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero:
Fracassi dott. Armando, membro effettivo;
Marasco dott. Enrico, membro supplente.

in rappresentanza del Ministero della marina mercantile:
D'Angelo avv. Nunzio Danilo, membro effettivo;
De Fonzo dott. Francesco, membro supplente.

in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali:
Acrosso dott. Luigi, membro effettivo;
D'Angelo dott. Marco, membro supplente.

in rappresentanza del Ministero della sanità:
Perovich rag. Mario, membro effettivo;
Romanelli dott. Francesco, membro supplente.

in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo:
Mennini dott. Filippo, membro effettivo;
De Gregorio dott. Domenico e De Longis dott. Marcellino, membri supplenti.

I membri supplenti interverranno, in luogo dei membri effettivi, oltre che in caso di impedimento, quando gli argomenti da trattare rientrino nella loro specifica competenza secondo le valutazioni che ne faranno di volta in volta i rispettivi Ministri.

Eserciterà la funzione di segretario della commissione un funzionario della Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica nominato dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1970

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1970
Registro n. 8, foglio n. 355

(1858)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1970.

Nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pistoia, approvato con regio decreto 7 gennaio 1943, n. 6519; il primo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 settembre 1953, n. 1960; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 22 dicembre 1955, n. 5306; il terzo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 agosto 1957, n. 4497; il quarto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 2 settembre 1958, n. 4716; il quinto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 28 agosto 1960, n. 5823; il sesto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 21 gennaio 1963, n. 483; il settimo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 28 dicembre 1965, n. 2920, e l'ottavo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 marzo 1968, n. 75;

Visto lo schema del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'ufficio del genio civile di Pistoia;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è disposto:

a) il deposito dello schema del nono elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Pistoia;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei comuni interessati della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della provincia, e dello eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Pistoia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Schema del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia

N. d'ord. 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
376	Sorgente Spianessa . . .	Spianessa	S. Marcello Pistoiese	Sorgente stessa
377	Sorgente Casoncino . . .	Casoncino	Id.	Id.
378	Fosso delle Piagge . . .	T. Vincio di Brandeglio	Pistoia	Dalle sorgenti allo sfocio nel T. Vincio di Brandeglio
379	Sorgente di Gante . . .	Le Piagge	Id.	Sorgente stessa
380	Sorgente della Berlina . .	Le Piagge	Id.	Id.
381	Sorgente fosso Biscione .	Pupigliana	Id.	Id.
382	Sorgente Pian di Novello	Pian di Novello	Cutigliano	Id.
383	Rio del Pianone	T. Sestaione	Id.	Dalle sorgenti allo sfocio nel T. Sestaione
384	Sorgenti fonti del Capitano	Fonti del Capitano	Id.	Sorgenti stesse
385	Sorgente Bubbola . . .	Lo Scasso	Massa e Cozzile	Sorgente stessa
386	Sorgente Dusola	Ralzallaglio	Id.	Id.
387	Sorgente Polisina . . .	Polisiano	Id.	Id.
388	Sorgente Vinzacchia . . .	Vinzacchia	Id.	Id.
389	Sorgente Lena	Concedde	Id.	Id.
390	Sorgente Campofico . . .	Capanna	Id.	Id.
391	Sorgenti Case Bini . . .	Case Bini	Buggiano	Sorgenti stesse
392	Sorgente Acquavivola . .	Acquavivola	Id.	Sorgente stessa
393	Sorgente Calcinacci . . .	Panchiera	Serravalle Pistoiese	Id.
394	Sorgente Arancini	Rio Barbone	Quarrata	Id.
395	Sorgente Sovvigno . . .	Rio Renaggio	Marliana	Id.
396	Sorgente Campore . . .	Pian del Santo	Id.	Id.
397	Forra Verginina	T. Vincio di Montagnana	Id.	Dalle sorgenti allo sfocio del T. Vincio di Montagnana
398	Fosso Pescioline	T. Pescia di Vellano	Id.	Dalle origini allo sfocio nel T. Pescia di Vellano
399	Rio Primo	T. Vincio di Montagnana	Id.	Dalle origini allo sfocio nel T. Vincio di Montagnana
400	Rio Secondo	Rio Primo	Id.	Dalle origini allo sfocio nel Rio Primo
401	Forra di Doccia	T. Vincio di Montagnana	Id.	Dalle origini allo sfocio nel T. Vincio di Montagnana
402	Fosso del Vescovo . . .	Padula di Fucecchio	Ponte Buggianese	Dalle origini allo sfocio nel Padula di Fucecchio.

Roma, addì 9 luglio 1970

Visto, *il Ministro*: LAURICELLA

(1036),

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3107, art. 8, con la quale è stato convertito in legge, con modifiche, il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente la istituzione dell'Ente nazionale serico;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1967, con il quale è stato costituito il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

Decreta:

Per un triennio dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico, è composto da:

Fabiani dott.ssa Giuliana nata Paolucci, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Cerino dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lo Cascio dott. Simone, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(1196)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle relative espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete telefonica nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio, nonchè quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente oltre opere accessorie interessanti alcune tratte e località del territorio nazionale.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, ed il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del codice postale delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto che da parte dell'Amministrazione P.T. - Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono stati emessi, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità vari decreti ministeriali per l'esecuzione dei lavori, nonchè delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale ed internazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio;

Considerato che, il compimento delle opere è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei tracciati e dei punti di collegamento, dalla realizzazione di nuove opere per adeguare gli impianti alle più progredite esigenze della tecnica moderna, dai lavori di ampliamento e modifiche stradali lungo il percorso dei cavi, dai ritardi causati dalla necessità di provvedere ai numerosi rilievi tecnici e catastali, eseguire visure, misurazioni, contatti con le ditte proprietarie, motivi tutti che hanno impedito ancora, nella maggior parte dei casi, il compimento delle formalità di espropriazione;

Ritenuto necessario, in conseguenza, per le ragioni suesposte, adeguare il termine al 31 dicembre 1975, per l'esecuzione delle opere e delle espropriazioni;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine 31 dicembre 1975 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio, nonchè quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente oltre opere accessorie interessanti le tratte e le località sottoindicate:

Roma-Tivoli-Avezzano-Pescara; Roma-Terni-Perugia-Arezzo; Firenze-Bologna; Bologna-Ferrara-Padova; Milano-Cremona-Reggio Emilia-Bologna; Avellino-Summonte-Altavilla Irpina-Chianchetelle-Chianche-S. Nicola Manfredi-Benevento-Caserta-S. Nicola La Strada-Maddaloni-S. Maria a Vico-Formia-Minturno-Sessa Aurunca-Cascano-S. Giuliano e Teano;

Milano-Piacenza-Reggio Emilia-Bologna; Roma-Rieti-Montefranco; Firenze-Bologna; Torino-Mondovì-Savona;

Ferrara-Padova; Carmagnola-Torino;

Roma-Terni-Perugia-Arezzo;

Milano-Verona; Firenze-Pisa; Torino-Modane; Verona-Brennero; Roma-Napoli; Roma-Pisa; Pisa-Genova; Verona-Trieste; Genova-Milano; Torino-Milano; Genova-P. S. Luigi; Pescara-Verona; Milano-Chiasso; Verona-Mantova; Napoli-Miliscola; Cagliari-Sassari; Roma-Pescara; Udine-Cervignano; Padova-Trento; Bassano-S. Daniele del Friuli; Udine-Tarvisio; Firenze-Pesaro; Mazara del Vallo-Porto Empedocle; Golfo Aranci-Cagliari; Monte S. Zio-Monte Serra (Lucca); Foggia-Pescara; Napoli-Avellino; Andria-Foggia; Vibo Valentia-Reggio Calabria; Messina-Patti;

Milano-Genova-Pisa lungo il tracciato Milano-Mozzecane-Lù Monferrato-Monte Beigua-Genova-M. Fasce-M. S. Nicolao-M. Boscaccio-Pisa riguardante i comuni di Milano, Stradella, Lù Monferrato, Sassello, Genova, Bar-

gagli, Deiva Marina, Carro, Carrodano, Ortonovo, Carrara, Pisa, Campagnano di Roma, Roma, Allumiere, Civitavecchia;

Verona-Mestre lungo il tracciato Verona-Monte Cero-Mestre, riguardante i comuni di Venezia, Padova, Baone, Mestre;

Foggia-Bari-Catanzaro lungo il tracciato Foggia-Ascoli Satriano-Monte Caccia-Bari-Monte Caccia-Pomarico-Rosito Capo Spulico-C. del Principe-Monte Castelluzzo-Catanzaro, riguardante i comuni di Foggia, Ascoli Satriano, Minervino Murge, Spinazzola, Andria, Bari, Pomarico, Rosito Capo Spulico, Luzzi, Falerna, Nocera Tirinese, Gizzeria, Sambiase, Catanzaro;

Catanzaro-S. Gregorio lungo il tracciato Catanzaro-C. del Monaco-M. Gambarie-Castel Mola-S. Gregorio, riguardante i comuni di Serra S. Bruno-Soriano Calabro-Gerocarne-Spadola-S. Stefano in Aspromonte-Castel Mola-S. Gregorio di Catania-Catania;

Catanzaro-S. Gregorio riguardante il comune di San Roberto;

Praia-Vallo; Vallo-Salerno riguardante il comune di Rutino;

Torino-Aosta riguardante i comuni di Torino, Settimo Torinese, Leini, Volpiano, S. Benigno, Montanaro, Foglizzo, S. Giusto Canavese, S. Giorgio Canavese, Montalenghe, Mercenasco, Vialfrè, Scarmagno, Perosa Canavese, Pavone Canavese, Banchette, Salerano Canavese, Fiorano Canavese, Lessolo, Borgofranco d'Ivrea, Quassolo, Tavagnasco, Quincinetto, Carema;

Aosta-Traforo Monte Bianco riguardante i comuni di Sarre, S. Pierre, Villeneuve, Introd, Arvier, Avise, La Salle, Morgex, Prè S. Didier, Courmayeur;

Derivazione Aosta-Traforo Gran S. Bernardo riguardante i comuni di Gignod, Etroubles, Oyen, S. Remy-Bosses, Pont S. Martin, Donnaz, Hône, Arnaz, Verrès, Issogne, Champdepraz, Montjovet, S. Vincent, Chatillon, Pontey, Chambave, Verrayes, Fenis, Nus, S. Marcel, Brissogne, Quart-Villefranche, S. Christophe, Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1970

Il Ministro: Bosco

(1042)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1971.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Calciovitamin, registrata a nome della ditta Abrumar, con sede in Giulianova. (Decreto di revoca n. 4207/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 ottobre 1962 con il quale venne registrata al n. 5336/A la categoria sciroppo (flacone da g. 170) della specialità medicinale denominata « Calciovitamin » a nome della ditta Abrumar, con sede in Giulianova (Teramo), via XXIV Maggio, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta FA-BO in Bologna, via Massarenti n. 256;

Considerato che dai controlli eseguiti su campioni del prodotto la quantità di magnesio glicerofosfato è risultata del 30 % inferiore al dichiarato (g. 1,40 anzichè g. 2);

Accertato pertanto che la specialità medicinale non corrisponde alla composizione dichiarata e che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria sciroppo — flacone da g. 170 — della specialità medicinale denominata « Calciovitamin », registrata al n. 5336/A con decreto in data 17 ottobre 1962, a nome della ditta Abrumar, con sede in Giulianova (Teramo).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Teramo è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1971

Il Ministro: Mariotti

(1071)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1971.

Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di 1ª categoria, con sede in Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia di 1ª categoria, con sede in Pavia, approvato con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1968;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 25 novembre 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 18, comma quarto, dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di 1ª categoria, con sede in Pavia, in conformità al seguente testo:

« I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1971

Il Ministro: Ferrari Aggradi

(1116)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1971.

Autorizzazione all'Istituto per il credito sportivo ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 326, il quale prevede che le operazioni di credito contemplate dalla legge medesima sono effettuate, oltre che dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro e dalle casse di risparmio, da istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine, compresi quelli di credito fondiario, designati dal Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, con il quale sono stati designati gli Istituti autorizzati ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla ripetuta legge 12 marzo 1968, n. 326;

Considerato che l'Istituto per il credito sportivo ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare i finanziamenti predetti, i quali, ai sensi della stessa legge n. 326, possono essere, tra l'altro, destinati alla realizzazione di servizi ed impianti complementari all'attività turistica;

Sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.

Art. 2.

L'intervento dell'Istituto per il credito sportivo, nelle operazioni creditizie contemplate dalla predetta legge n. 326, è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite per l'Istituto stesso da disposizioni legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1156)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. SALID Società anonima laterizi industrie diverse, di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 novembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. SALID Società anonima laterizi industrie diverse di Salerno, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. SALID Società anonima laterizi industrie diverse di Salerno;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 novembre 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. SALID Società anonima laterizi industrie diverse di Salerno, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1105)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1971.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto in data 3 maggio 1967, n. 42, con il quale il comune di Sant'Arcangelo (Potenza) ha deliberato di chiedere la classificazione tra le comunali della strada di bonifica: « dalla provinciale Sant'Arcangelo-Tursi (masseria Palermo) alla strada statale n. 92 (ponte Battaglia), della lunghezza di km. 9,121 »;

Visto il voto n. 964, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 21 luglio 1970, con il quale il detto consesso ha espresso, parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse della lunghezza di km. 9,121, è classificata comunale ed è inclusa nello elenco delle strade del comune di Sant'Arcangelo (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(1110)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1970, registro n. 117, foglio n. 340, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Lucia Maria-Dirce Di Iasi in data 5 ottobre 1965 avverso l'esclusione dalla assunzione nel ruolo dei professori di matematica e fisica negli istituti tecnici, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 21.

(1027)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1970, registro n. 13, foglio n. 254, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dai signori Giuseppe Basiglio, Tommaso Bertolino, Pietro Rossi, Giacomo Viara e Costanzo Bertola, in data 28 luglio 1968, avverso il decreto ministeriale 1° marzo 1968, n. 1401, relativo allo scioglimento dell'amministrazione ordinaria del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Bosco Speciale », con sede in Morozzo (Cuneo) ed è stata reintegrata nella carica l'amministrazione ordinaria dell'ente.

(1050)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 gennaio 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil « SILP - Bologna Nove », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 30 agosto 1963, rep. 60485;

2) edil « SILP - Bologna Diciannove », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 18 settembre 1963, rep. 60604;

3) edificatrice « INTERTRASP », con sede in Bologna, costituita per rogito Sassoli in data 14 novembre 1963, rep. 53722;

4) edil « 18 Marzo », con sede in Bologna, costituita per rogito Reggiani in data 26 aprile 1961, rep. 7569;

5) edil « Triade », con sede in Bologna, costituita per rogito Bonoli in data 27 marzo 1965, rep. 10642;

6) edil « Circense », con sede in Bologna, costituita per rogito Borsei in data 5 febbraio 1965, rep. 12212;

7) edil « SILP Bologna Quattro », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 13 settembre 1963, rep. 60582;

8) edil « SILP Bologna Dieci », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 29 agosto 1963, rep. 60478;

9) edil « SILP Bologna Sette », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 29 agosto 1963, rep. 60479;

10) agricola tra i soci delle Associazioni cristiane lavoratori italiani A.C.L.I. di Castel d'Argile, con sede in Castel d'Argile (Bologna), costituita per rogito Cavallier in data 13 luglio 1951, rep. 592;

11) agricola « Rinascente » fra mezzadri e coltivatori diretti, con sede in Crevalcore (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 18 marzo 1952, rep. 5176;

12) « Lavoro e Famiglia », con sede in Imola (Bologna), costituita per rogito Corradi in data 12 gennaio 1950, rep. 1372/378;

13) « Ortofrutticultori ferraresi associati », con sede in Quartesana (Ferrara), costituita per rogito Bertelli in data 8 luglio 1962, rep. 32904;

14) di consumo fra i lavoratori di Buonacompra, con sede in Buonacompra di Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Consoli in data 16 luglio 1945, rep. 3010/1750;

15) lavoratori di S. Giovanni di Ostellato, con sede in S. Giovanni di Ostellato (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 10 marzo 1961, rep. 40210;

16) « Produttori piante da frutto, ornamentali ed ortaggi - DOGATO », con sede in Dogato di Ostellato (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 27 febbraio 1962, n. 43701;

17) immobiliare « La Casa », con sede in Forlì, costituita per rogito Gamacchio in data 26 marzo 1958, rep. 6952;

18) edil « La Rinascita », con sede in Forlì, costituita per rogito de Simone in data 29 marzo 1963, rep. 1730;

19) casearia « Casette », con sede in Modena frazione Baggiovara, costituita per rogito Giannotti in data 7 marzo 1963, rep. 9747/3641;

20) edil. « Bruno Rossi » S. Martino S. di Mirandola, con sede in S. Martino Spino di Mirandola (Modena), costituita per rogito Borellini in data 30 maggio 1962, rep. 21552/6643;

21) fra elettricisti, idraulici, lattonieri ed affini « Elettroidraulica di Cervia », con sede in Cervia (Ravenna), costituita per rogito Ferlanti in data 18 agosto 1946, rep. 328;

22) macchine « Sinistra Senio », con sede in Cotignola (Ravenna), costituita per rogito Ricci-Curbastro in data 27 luglio 1930, rep. 1461;

23) edil. « Manuela », con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Gualdrini in data 9 aprile 1965, rep. 9704;

24) edil. « L'Avvenire », con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Scarano in data 5 luglio 1963, rep. 21317;

25) « Consumi casalinghi Chioggia - C.C.C.C. », con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Colombis in data 10 maggio 1966, rep. 13479;

26) « Marco Polo », con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Duodo in data 9 marzo 1964, rep. 49134;

27) agricola fra i consorti Menia, Mattea, Tosi, con sede in Danta di Cadore (Belluno), costituita per rogito Collesan in data 20 luglio 1958, rep. 4201;

28) edil. « Vita Nuova Borgo Trento », con sede in Verona, costituita per rogito Dioguardi in data 15 novembre 1958, rep. 17515;

29) « La Nostra Casa », con sede in Verona, costituita per rogito Scolari in data 24 maggio 1949, rep. 11995;

30) di consumo « A.C.L.I. », con sede in Trevenzuolo (Verona), costituita per rogito Salvi in data 23 luglio 1956, rep. 20342;

31) « Circolo operaio di Molina di Malo », con sede in Molina di Malo (Vicenza), costituita per rogito Benetazzo in data 4 marzo 1947, rep. 20659.

(1051)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro « Cleat », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 gennaio 1971, i poteri conferiti al dott. Gaetano Giangasparo, commissario governitavo della società cooperativa di produzione e lavoro « Cleat », con sede in Taranto, sono stati prorogati fino al 30 aprile 1971.

(1055)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Roccasicura Terza », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 gennaio 1971, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Roccasicura Terza », con sede in Roma, costituita in data 29 settembre 1965 per atto del notaio dott. Ascenzio Paolantonio.

Dalla data del decreto il dott. Giovanni Andreussi è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società per un periodo di sei mesi.

(1057)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1971, la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 86.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1651)

Autorizzazione al comune di Avetrana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Avetrana (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.039.816, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1652)

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Arzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.756.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1653)

Autorizzazione al comune di Alfonsine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Alfonsine (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.625.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1654)

Autorizzazione al comune di Anticoli Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Anticoli Corrado (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.747.459, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1655)

Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Ariccia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.888.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1656)

Autorizzazione al comune di Alvignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Alvignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.218.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1657)

Autorizzazione al comune di Argelato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Argelato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.633.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1658)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Agliana (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.031.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1659)

Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Antrodoco (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.100.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1660)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Bracciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.186.182, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1661)

Autorizzazione al comune di Bagnolo di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Bagnolo di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.515.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1662)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Bitritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.783.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1663)

Autorizzazione al comune di Baricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Baricella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.895.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1664)

Autorizzazione al comune di Baia e Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Baia e Latina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.233.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1665)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Castelnuovo di Porto (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.735.906, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1666)

Autorizzazione al comune di Chiusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Chiusi (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.212.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1667)

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1971, il comune di Capurso (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.496.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1668)

Autorizzazione al comune di Civitaluparella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1971, il comune di Civitaluparella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.226.379, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1669)

Autorizzazione al comune di Campotosto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Campotosto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.535.443, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1670)

Autorizzazione al comune di Civita d'Antino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Civita d'Antino (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.291.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1671)

Autorizzazione al comune di Cocullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Cocullo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.632.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1672)

Autorizzazione al comune di Civitaquana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Civitaquana (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.705.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1673)

Autorizzazione al comune di Corvara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Corvara (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.710.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1674)

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Cugnoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.383.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1675)

Autorizzazione al comune di Campagnano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Campagnano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.192.221, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1676)

Autorizzazione al comune di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Cesiomaggiore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.602.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1677)

Autorizzazione al comune di Civitacastellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Civitacastellana (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.446.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1678)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 108 delle revoche, in seguito a rinunzia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4206/R in data 15 dicembre 1970

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Ghimam*, 10 fiale × 2 cc.	Bioindustria S.p.a., via De Ambrosis, 2, Novi Ligure (Alessandria)	6- 7-1946 27- 7-1949 lettera	467	7- 7-1970
2	*Lip-ton*, 20 pillole	Lipparini & Tonelli, via Chiudare, 7, Bologna	21- 9-1948	1501	27-10-1970
3	*Vaccino pertosse Berna*, 4 fiale × 1 cc. di vaccino puro	Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Berna (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto Sieroterapico Berna, via Bellinzona, 33, Como	17- 6-1952 22- 7-1964	6622	10-12-1969
4	*Vaccino pertosse Berna*, 4 fiale × 1 cc. di vaccino misto	Id.	17- 6-1952 22- 7-1964	6622/A	10-12-1969
5	*Vaccino pertosse Berna*, flacone × 4 cc. di vaccino iperconcentrato misto	Id.	17- 6-1952 22- 7-1964	6622/B	10-12-1969
6	*Trivalen bismuto*, 6 supposte per adulti	Farmindustria S.p.a. (già registrata a nome della ditta S.M.G.), contrada Villanesi, 129, Francavilla al Mare (Chieti)	6- 6-1956	11228	24- 6-1970
7	*Trivalen bismuto*, 6 supposte per bambini	Id.	6- 6-1956	11228/A	24- 6-1970
8	*Streptocol*, 10 compresse	Dietopharma S.p.a., via D. Maria Manni, 67, Firenze	2- 8-1951	5166	6- 7-1970
9	*Eprolin*, 40 capsule da mg. 50	Eli Lilly & C. di Indianapolis (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 731, Sesto Fiorentino (Firenze)	11- 8-1954 12-12-1961	9203	15- 4-1970
10	*Sciroppo Ibis*, flacone da g. 100 di sciroppo con iodio; flacone da g. 100 di sciroppo senza iodio	IBIS - Istituto Biochimico Sperimentale S.p.a., via Macchiavelli, 31, Firenze	19- 5-1949	1504	11- 6-1970
11	*Myanesin*, 50 compresse	The British Drugs Ltd. di Londra, rappresentata in Italia dalla ditta Ist. Farmacob. Malesci, via Paisiello, 8-10, Firenze	11- 4-1958	8403	13- 3-1969
12	*Myanesin*, 3 fiale × 10 cc.	Id.	11- 4-1958	8403/A	13- 3-1969
13	*Myanesin*, flacone da g. 225 di elixir	Id.	11- 4-1958	8403/B	13- 3-1969
14	*Antidol*, 1 cachet	L. Manetti-H. Roberts & C. (già registrata a nome della ditta Lab. Kuff), via C. Pisacane, 1, Firenze	17- 2-1951	4558	2- 2-1970
15	*Collirio Pagliano*, flacone da g. 10 di collirio	Prof. Girolamo Pagliano, via Pandolfini, 20, Firenze	10- 9-1949	2323	13- 6-1970
16	*Sedodolor*, flacone × 20 cc. di gocce	Agips Farmaceutici (già registrata a nome della ditta A.G.I. P.A.), via Amendola, 1, Rapallo (Genova)	6- 9-1952	7000	21- 7-1970
17	*Angioglicose*, 12 fiale × 2 cc.	Ist. Chim. Fisiologico Gani A., via Sampierdarena, 99-2, Genova	5- 5-1951	4815	7-10-197
18	*Mebis*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	3- 8-1950	3765	7-10-1970
19	*Pancrejodina*, flacone da g. 30 di gocce; 10 fiale × 2 cc.	Id.	17- 4-1948	1284	7-10-1970
20	*Isnacort*, 10 compresse da mg. 0,75	Offic. Farmac. Pietro Isnardi, Imperia-Oneglia	21- 9-1960	15783/1	22- 6-1970
21	*Dermocin* (uso veterinario), tubo da g. 50 di pomata	Farmaceutici Gellini S.p.a., via Nettunense km. 20,300 Aprilia (Latina)	15-12-1950	4307	30- 7-1970
22	*Estrormon* (uso veterinario), flacone × 10 cc.	Id.	28- 8-1956	11535	30- 7-1970
23	*Cellirumen Forale* (uso veterinario), flacone × 100 cc. di soluzione	Id.	27- 8-1959 12- 8-1964	2459	30- 7-1970

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
24	*Progermon* (uso veterinario), flacone × 10 cc. . . .	Farmaceutici Gellini S.p.a., via Nettunense km. 20,300 Aprilia (Latina)	26- 6-1956	11310	30- 7-1970
25	*Uterocillina* (uso veterinario), 3 capsule	Id.	10- 8-1955	10296	30- 7-1970
26	*Vasilar* (uso umano), 24 compresse da mg. 100 . .	Id.	8- 6-1962	11290	30- 7-1970
27	*Vescifocol liquido* (uso veterinario), flacone × 25 cc.	Id.	19- 8-1949	2244	30- 7-1970
28	*Cerotto Mazza*, 2 rettangoli di cerotto applicati su dermoide	Angelo Mazza di P. Pasotti, viale Ortles, 12, Milano	13- 4-1961	12456	16- 6-1970
29	*Arthripax*, 64 compresse	Aspro - Nicholas Limited di Slough Burck (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Prodotti Nicholas S.p.a., via Trentacoste, 5, Milano	29-11-1960	12479	10- 7-1970
30	*Rauwopur*, flacone da 10 cc. di gocce	Gebr Giulini G.M.P.H. di Ludwigshafen (Germania), rappresentata ora in Italia dalla ditta Byk Gulden Italia S.p.a., via Accademia, 26-32, Milano	4- 3-1958	13583/A	18- 6-1970
31	*Parpanit*, 100 compresse da g. 0,00625; 50 compresse da g. 0,05	Geigy S.p.a. reparto farmaceutico, via Piranesi, 44, Milano	17- 4-1952	1576	26- 6-1970
32	*Sulfasteran*, flacone da g. 10 di polvere aspersoria; tubo da g. 20 di unguento	Id.	15- 4-1952	1575	26- 6-1970
33	*Antiasmatico Maffioli*, flacone da 175 cc. di sciroppo	Biofarmaci Vanoni S.r.l., via Binasco, Casarile (Milano)	16- 9-1949	2170	27- 7-1970
34	*Antiasmatico Maffioli*, 50 confetti	Id.	9- 7-1957	2170/A	27- 7-1970
35	*Ca-Ma-Dedrin*, 10 fiale × 2 cc.; 10 fiale × 5 cc.; 5 fiale × 10 cc.	Id.	29- 4-1952	6370	27- 7-1970
36	*Ischianeurin*, 5 fiale × 3 cc. tipo forte; 5 fiale × 3 cc. tipo normale	Id.	26- 6-1952	3901	27- 7-1970
37	*Ultraton*, 10 fiale × 2 cc. di 2° grado	Id.	9-10-1952	7154	27- 7-1970
38	*Vegetallumina*, scatola da g. 40 di pomata	Crippa & Berger S.p.a., corso Italia, 22, Milano	6- 6-1959	444	26-11-1969
39	*Betamulsol*, flacone da g. 10 di emulsione	Farmila - Farmaceutici Milano - S.p.a., via Enrico Fermi, 50, Settimo Milanese (Milano)	30- 5-1968	21055	16- 7-1970
40	*Chinofen*, tubetto da g. 35 di balsamo	Gruppo Lepetit S.p.A., via R. Lepetit, 8-10, Milano	30- 5-1950	3419	21- 7-1970
41	*Rossodyn Cortex* - serie « 50 », 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale di solvente	Italseber S.p.a., via Calatafimi n. 5, Milano	2- 3-1970	19480/2	27- 7-1970
42	*Pak-Tonic Antianemico* (categoria), 6 fiale × 2 cc.	Ist. Sierot. Milanese S. Belfanti, via Darwin, 20, Milano	25- 3-1954 26- 7-1961	2128/B	8- 1-1969
43	*Siero antitetanico preventivo normale*, 1 fiala da 1 ml. × 1500 U.I	Id.	24- 2-1959	2285	20- 1-1970
44	*Panthervit* 500, 6 fiale liofilizzate da 500 gamma + 6 fiale da 1 cc. di solvente	Iniziative Terapeutiche Panther, via Doberdò, 16, Milano	28- 1-1961	18476	22- 5-1970
45	*Cinetil I.L.F.I.*, 10 compresse	Ist. Luso Farmaco d'Italia, via Carnia, 26, Milano	15-10-1959	15986	8- 6-1970
46	*Cinetil I.L.F.I.*, 5 supposte	Id.	15-10-1959	15986/A	8- 6-1970
47	*Pinselina con Tirotricina*, flacone da g. 20 di soluzione oleosa	La-Far - Lab. Biofarmaceutico, via Noto, 7, Milano	30- 8-1962	7175	11- 6-1969
48	*Pinselina con Tirotricina*, tubo da g. 20 di polvere	Id.	16- 5-1962	7175/B	26- 5-1969
49	*Bromergene*, 10 fiale × 2 cc.	Laboratorio Biofarmacoterapico, via Binasco, 16, Casarile (Milano)	19- 7-1956	11314/A	17- 7-1969
50	*Tiolamina Vit. B1*, 5 fiale × 2 cc. tipo normale . .	Lab. Farmaco-Biologico Ellem S.p.a., corso Ticinese, 39, Milano	29-10-1954	9441/A	14- 4-1970
51	*Metiovit*, 30 confetti	Labor. Pro-Ter S.p.a., via Monti Sabini, 1, Milano.	16-10-1959 10-11-1965	2444	1-10-1970
52	*Clivex Reserpina* (categoria), 24 capsule opercolate	Id.	13- 2-1961	8148/A	1-10-1970
53	*Sulfiode*, 10 fiale × 2 cc.; 48 capsule	Lab. Therapeutique Antirhumatisale - Sarein di Parigi, rappresentata in Italia dalla ditta Vitafarm S.r.l., via Tortona, 14, Milano	26- 5-1947	734	30- 6-1970

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
54	*Neo Cromaciclin B Complex* (categoria), 8 e 10 capsule da mg. 250	Marvin - Soc. per l'Ind. Farmaceutica, via Soperga, 54, Milano	8- 9-1960 20-12-1961	17017/A	30- 8-1970
55	*Psidene*, 20 compresse da mg. 25	Id.	17- 8-1961	18924	30- 8-1970
56	*Atibil*, flacone da g. 100 di sciroppo	Merifarma, via Gaspare da Salò, 14, Milano	15-11-1961 3-10-1962	18883	7-11-1969
57	*Plasmocalcio*, 6 fiale × 2 cc.; flacone × 150 cc. di sciroppo	Medici Domus S.r.l., S. Vittore Olona (Milano)	18-12-1953	8399	25- 9-1970
58	*Plasmocalcio*, 12 supposte	Id.	4- 6-1957	8399/A	25- 9-1970
59	*Digitalina Nativelle*, 6 fiale × 1 cc.	Nativelle S.p.a., via P. Filargo, n. 16-8, Milano	7- 4-1960	5026/A	4- 3-1970
60	*Natibaina Nativelle*, flacone × 10 cc. di gocce . . .	Id.	20- 4-1960	6144	4- 3-1970
61	*Quabaina Arnaud*, 6 fiale × 1 cc. da mg. ¼	Id.	27- 7-1960	6143/A	4- 3-1970
62	*Clororinodril*, flacone × 15 cc. di gocce	Norton Farmaceutici S.p.a., via Manzotti, 16, Milano	29- 4-1953 3- 8-1954	7714	22-10-1970
63	*Ortocardina*, flacone gocce da g. 30 di soluzione vitaminica uso orale	Id.	10-10-1957 30- 6-1965	3822	22-10-1970
64	*Ortocardina*, flacone gocce da g. 30 di soluzione uso orale	Id.	10-10-1957 30- 6-1965	3822/A	22-10-1970
65	*Sedativo Norton*, 6 fiale × 2 cc.	Id.	17- 9-1952 12- 4-1968	7017/A	24- 7-1970
66	*Tioepatina*, 30 e 50 confetti	Id.	8-11-1950 8- 9-1956	4025	22-10-1970
67	*Ciclodiuril*, 25 compresse da mg. 0,25	O.B.I. Industria Farmaceutica S.p.a., via Sapeto, 7, Milano	15- 4-1967	19347	10- 7-1970
68	*Diobivit*, 3 fiale × 2 cc. + 3 fiale solvente	Id.	19-12-1961	19470	10- 7-1970
69	*Prodiurin*, 12 compresse da g. 0,50	Id.	15- 4-1967	12712	10- 7-1970
70	*Chloromycetin*, 6 supposte da g. 0,25	Parke - Davis S.p.a., Lainate (Milano)	8- 8-1956	2201/E	1- 4-1970
71	*Digalen Roche*, flacone contagocce × 15 cc. . . .	Prodotti Roche S.p.a., piazza Durante, 11, Milano	10- 2-1951	4503	7- 7-1970
72	*Digalen Roche*, 6 e 12 fiale × 1 cc.	Id.	5-10-1960	4503/A	7- 7-1970
73	*Dromoran Roche*, 20 compresse da mg. 1,5	Id.	7- 7-1953 25- 6-1958	7961/B	6-10-1970
74	*Esanin Roche*, 20 confetti	Id.	11-10-1956	11628	26- 6-1970
75	*Mestinon Roche*, 50 compresse da mg. 10	Id.	15- 9-1954 15- 6-1964	9286/A	26- 6-1970
76	*Nitoman Roche*, 30 compresse da mg. 25	Id.	24- 5-1960	17133	26- 6-1970
77	*Pantopon Roche*, 12 fiale × 1 cc.	Id.	21- 1-1959	4776/A	6-10-1970
78	*Romilar Roche*, 20 confetti da mg. 15	Id.	2-11-1959 20- 7-1965	10357	26- 6-1970
79	*Taractan*, flacone da mg. 500 + fiala solvente × 10 cc.	Id.	26- 1-1961	17529/A-I	26- 6-1970
80	*Tersavid Roche*, 50 compresse da mg. 50	Id.	3- 6-1960	17144	26- 6-1970
81	*Thiocol Roche*, 20 compresse	Id.	28- 3-1951	4684	7- 7-1970
82	*Thyroxin Roche*, 6 fiale × 1 cc.	Id.	27- 2-1951 9- 6-1960	4470	26- 6-1970
83	*Sedobrol Roche*, 10 e 30 tavolette	Id.	13- 4-1951	4747	26- 6-1970
84	*Sedormid Roche*, 20 compresse	Id.	29- 5-1950	3400	26- 6-1970
85	*Teofilfedrina*, 5 fiale × 2 cc.	R.I.T. Ricerca e Ind. Terapeutica S.p.a., via Massena, 18, Milano	24- 3-1953 lettera	3194	31-12-1969
86	*Luteocrin Richter*, 10 compresse da mg 10	Ormonoterapia Richter - Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8-10, Milano	13- 2-1959	1306/D	20- 7-1970
87	*Luteocrin Richter*, 15 compresse da mg. 20	Id.	13- 2-1959	1306/D-1	20- 7-1970
88	*Protocal-Guaiacolo*, flacone da g. 170 di sciroppo . .	Rotta & C. S.p.a., San Fruttuoso di Monza (Milano)	30- 3-1950	3102	22- 7-1970
89	*Vitamina D2 Rotta*, 3 fiale × 2 cc. da 400.000 U.I.	Id.	23- 4-1953	7459/A	22- 7-1970
90	*Vitamina B1 Rotta*, 3 fiale × 2 cc. da mg. 50	Id.	19- 6-1952	6596	22- 7-1970
91	*Uzara*, flacone da 30 cc. di gocce	Id.	17-10-1957 15- 6-1964	2785	22- 7-1970
92	*Polvere antiasmatico*, 10 compresse	Heumann S.p.a., via Principe Eugenio n. 48, Milano	28-12-1955	10686	30-12-1969

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
93	*Snellidon*, flacone da g. 70 di polvere	Heumann S.p.a., via Principe Eugenio n. 48, Milano	14- 6-1960	16881	30-12-1969
94	*Unguento antiemorroidale Heumann*, barattolo da g. 30 di unguento	Id.	7- 1-1957	11800	30-12-1969
95	*Nico Bulgar*, 10 fiale × 3 cc.	Esseti - Lab. Chim. Farm. Biologico (già a nome della ditta Neosoto), via Cavalli di Bronzo, 39, S. Giorgio a Cremano (Napoli)	21- 9-1948	1528	23- 4-1970
96	*Vit Emina*, flacone da g. 150 di sciroppo	Farmaceutici Fontana (già registrata a nome della ditta Farmaceutici Ledig), via Padula - Raccordo Anulare, Casoria (Napoli)	4- 7-1951	4899	18- 1-1969
97	*Vit Emina*, 10 fiale × 1 cc.	Id.	1- 8-1952 6- 1-1959	4899/A	18- 1-1969
98	*Vit Emina*, 5 fiale × 2 cc.	Id.	1- 8-1952 6- 1-1959	4899/A-1	18- 1-1969
99	*Vit Emina B12*, 10 fiale × 1 cc. tipo normale	Id.	29- 5-1953 5- 1-1959	4899/C	18- 1-0969
100	*Vasepar*, 6 supposte	O.T.I. Officina Terapeutica Italiana, piazzale Stazione, 7, Parma	3- 1-1951	3092/A	10- 6-1970
101	*Spasmofin*, 20 compresse da mg. 30	Savoma Medicinali S.p.a., via Baganza, 2, Parma	17- 3-1961	17933	6- 6-1970
102	*Morruvit Sossi*, 65 confetti	Bios - Biochimici Sossi, via Cardinale P. Maffi, 36, Pisa	10- 5-1955	9969	20-10-1970
103	*Balpiren*, 5 fiale × 2 cc.	Lab. Chimico-Farmaceutico V. Baldacci, via S. Michele degli Scalzi, 73, Pisa	5- 4-1956	11006	30- 5-1966
104	*Balpiren*, 10 confetti	Id.	16- 1-1959	11006/A	30- 5-1966
105	*Jodacil*, 30 compresse	Lab. Guidotti & C. S.p.a., via Trieste, 40, Pisa	11- 9-1952	7024	28- 7-1970
106	*Quitmen*, 30 confetti	Id.	17-11-1958	14487	28- 7-1970
107	*Clauden*, 5 fiale × 5 cc.; 1 e 5 fiale × 10 cc.; 15 e 30 compresse	Luitpol-Werk Munchen (Germania Occ.), rappresentata in Italia dalla ditta Prod. Chim. Farm. M. Durst, via dei Giovi, 29, Roma	30- 6-1954	9088	8- 7-1970
108	*Telatuten*, 20 compresse da g. 0,25	Id.	30-11-1951	5624	8- 7-1970
109	*Telatuten*, 12 fiale × 1 cc.	Id.	30-11-1951 15- 6-1964	5624/A	8- 7-1970
110	*Triadenyl*, 20 compresse da g. 0,35	Henning dr. Georg di Berlino (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta IRBI - Ist. Ricerche Biochimiche It. A.A. Neri, strada S. Pontinia km. 27,5 Pomezia (Roma)	3-11-1953	8229	13- 1-1968
111	*Coretina*, flacone × 25 ml. di gocce	Sidus - Ist. Biochimico Nazionale S.p.a. (già registrata a nome della ditta Uniter), via Tiburtina, 1496, Roma	20- 8-1959	3015/A	9- 7-1970
112	*Politintura Schias*, flacone da g. 225	Lab. Farmacog. A.F.O.M., via Basilica, 5, Torino	8-10-1951	5415	31-10-1970
113	*Fenilepar*, 6 supposte	Lab. Farmaco Biologici Courtois (già registrata a nome della ditta A. Manzoni, corso Chieri n. 13, Torino	11-11-1958	14425/A	13- 2-1970
114	*Neocodil*, 8 supposte per adulti	Courtois Lab. Farmaco Biologici (già registrata a nome della ditta Saba), corso Chieri, 13 Torino	5- 4-1960	14930/A	11- 1-1966
115	*Neocodil*, 8 supposte per bambini	Id.	5- 4-1960	14930/A-1	11- 1-1966
116	*Parafil*, 5 supposte con nabaina	Dott. Ottolenghi & C. (già registrata a nome della ditta Borio Farneti, via Lanfranchi, 6, Torino	17- 1-1957 27- 4-1964	8506/C	24- 7-1970

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
117	*Glandol*, flacone da g. 200 di sciroppo	Laboratorio del Criston, viale della Repubblica, Treviso	23- 1-1948	1072	25- 7-1970
118	*Complexo Vitale*, 3 fiale × 2 cc. tipo normale . . .	Importex Chimici Farmaceutici S.p.a. (già registrata a nome della ditta Ist. Nazionale Chimico Biologico), via Flavia, 122, Trieste	12-12-1959	750	23- 2-1970
119	*Complexo Vitale*, 3 fiale × 2 cc. tipo forte	Id.	29-11-1961	750/1	23- 2-1970
120	*Complexo Vitale*, 20 compresse tipo normale . . .	Id.	12-12-1959	750/A	23- 2-1970
121	*Complexo Vitale*, flacone da g. 200 di sciroppo . .	Id.	12-12-1959	750/B	23- 2-1970
122	*Canfoval*, flacone × 20 cc. di gocce	Fitosintex S.p.a., Caronno Pertusella (Varese)	30- 9-1965	1365	17- 9-1970
123	*Sedometril-P*, 3 supposte tipo forte	Id.	17- 5-1966	8225/1	17- 9-1970
124	*Tussedasi*, flacone da g. 185 di sciroppo	Id.	10- 4-1965	12841/A	17- 9-1970

(625)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 18 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,26	623,17	623,18	623,17	623,15	623,25	623,18	623,17	623,26	623,17
Dollaro canadese .	618 —	617,75	618 —	618,05	617,20	618,05	618,20	617,20	618 —	618,15
Franco svizzero .	145,06	145,04	145,07	145,05	145 —	145,05	145,045	145 —	145,06	145,03
Corona danese	83,28	83,28	83,26	83,275	83,25	83,28	83,28	83,25	83,28	83,25
Corona norvegese .	87,32	87,28	87,31	87,28	87,30	87,30	87,28	87,30	87,32	87,30
Corona svedese .	120,54	120,52	120,55	120,535	120,30	120,55	120,525	120,30	120,54	120,50
Fiorino olandese	173,42	173,37	173,38	173,36	173,30	173,42	173,37	173,30	173,42	173,32
Franco belga .	12,55	12,55	12,5590	12,5570	12,55	12,55	12,557	12,55	12,55	12,56
Franco francese	112,95	112,93	112,90	112,93	112,90	112,95	112,93	112,90	112,95	112,92
Lira sterlina .	1507,90	1507,45	1507,60	1507,35	1506,50	1507,85	1507,50	1506,50	1507,90	1507 —
Marco germanico . .	171,67	171,62	171,67	171,645	171,55	171,65	171,64	171,55	171,67	171,60
Scellino austriaco .	24,07	24,06	24,08	24,078	24,10	24,07	24,077	24,10	24,07	24,07
Escudo portoghese	21,91	21,90	21,905	21,90	21,95	21,99	21,90	21,95	21,91	21,91
Peseta spagnola.	8,95	8,95	8,96	8,955	8,95	8,95	8,9565	8,95	8,95	8,95

Media dei titoli del 18 febbraio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,20
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,375
» 5 % (Ricostruzione)	90,325
» 5 % (Riforma fondiaria) .	95,40
» 5 % (Città di Trieste) . . .	95,70
» 5 % (Beni esteri)	90,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	91,50
» 5,50 % » » 1968-83 . .	90,95
» 5,50 % » » 1969-84	91,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	97,925
» » » 5,50 % 1976 . .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,40
» » » 5,50 % 1977 . .	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) .	98,40
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,225
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	98,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbraio 1971

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	623,175
Dollaro canadese	618,125
Franco svizzero	145,047
Corona danese	83,277
Corona norvegese	87,28
Corona svedese	120,53
Fiorino olandese	173,365
Franco belga	12,557
Franco francese	112,93
Lira sterlina	1507,425
Marco germanico	171,642
Scellino austriaco	24,077
Escudo portoghese	21,90
Peseta spagnola	8,956

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 19 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,17	622,50	622,48	622,52	622,45	623,18	622,52	622,52	623,17	622,65
Dollaro canadese	618,05	617,70	618,25	617,95	616,90	618 —	617,95	617,95	618,05	618,05
Franco svizzero .	145,05	144,90	144,90	144,92	144,80	145,08	144,90	144,92	145,05	144,93
Corona danese	83,27	83,19	83,26	83,175	83,20	83,26	83,175	83,175	83,27	83,25
Corona norvegese .	87,28	87,15	87,15	87,155	87,20	87,28	87,16	87,155	87,28	87,25
Corona svedese .	120,53	120,43	120,45	120,45	120,30	120,51	120,45	120,45	120,53	120,50
Fiorino olandese	173,36	173,22	173,20	173,23	173,20	173,35	173,22	173,23	173,36	173,25
Franco belga .	12,55	12,544	12,5450	12,545	12,55	12,55	12,5445	12,545	12,55	12,55
Franco francese	112,93	112,82	112,82	112,835	112,80	112,90	112,84	112,835	112,93	112,85
Lira sterlina .	1507,35	1505,60	1505,80	1505,80	1505,25	1508,30	1505,55	1505,80	1507,35	1505,80
Marco germanico .	171,64	171,47	171,48	171,475	171,40	171,62	171,165	171,475	171,64	171,50
Scellino austriaco .	24,07	24,05	24,055	24,0535	24,10	24,08	24,0525	24,0535	24,07	24,07
Escudo portoghese	21,90	21,877	21,905	21,88	21,90	21,90	21,87	21,88	21,90	21,91
Peseta spagnola .	8,95	8,945	8,945	8,9470	8,95	8,95	8,9475	8,9470	8,95	8,95

Media dei titoli del 19 febbraio 1971

Rendita 5 % 1935	90,30
Redimibile 3,50 % 1934 .	90,325
» 3,50 % (Ricostruzione) .	83,75
» 5 % (Ricostruzione) .	90,80
» 5 % (Riforma fondiaria) .	95,425
» 5 % (Città di Trieste) .	95,15
» 5 % (Beni esteri) .	90,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	91,05
» 5,50 % » » 1968-83 .	91,625
» 5,50 % » » 1969-84	91,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,40
» » » 5,50 % 1977 .	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) .	98,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,90
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	98,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1971

Dollaro USA .	622,52
Dollaro canadese	617,95
Franco svizzero	144,91
Corona danese	83,175
Corona norvegese .	87,157
Corona svedese .	120,45
Fiorino olandese	173,225
Franco belga .	12,545
Franco francese	112,837
Lira sterlina	1505,675
Marco germanico	171,47
Scellino austriaco .	24,053
Escudo portoghese	21,875
Peseta spagnola	8,947

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Sulmona

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, n. 656/657, e stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Sulmona.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1275)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda di De Marchi Maria in Devetak intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio n. 17149/I del 2 dicembre 1929 e precisamente da Markic e De Marchi;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decrèto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome di De Marchi Maria in Devetak, nata a Vetoiba il 9 settembre 1939 e residente a Gorizia, via Friuli, 17 è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di Markic.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 19 gennaio 1971

Il prefetto: SCANGA

(940)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modifiche al bando di concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova

IL MINISTRO
PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1970, registro n. 16, foglio n. 95, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 22 agosto 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Rilevata la necessità di adeguare le norme del bando di concorso sopracitato in contrasto con quelle contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Decreta:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 14 marzo 1970, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo, indicando i voti riportati nella prova scritta ed in quella pratica ».

Art. 2.

L'art. 6 del decreto ministeriale 14 marzo 1970, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

A) *Prova scritta*:

Componimento di italiano (da servire anche come saggio di calligrafia).

Ai candidati saranno assegnate cinque ore per l'espletamento di tale prova.

B) *Prova pratica di stenodattilografia*:

Scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di settanta parole al minuto, per la durata di circa cinque minuti con trascrizione del brano in scrittura normale a macchina e scrittura a macchina sotto dettato di un brano scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di centottanta battute al minuto per la durata di cinque minuti.

C) *Colloquio*:

Diritti e doveri dell'impiegato;
Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio;
Nozioni generali sulla struttura e l'organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3.

I primi cinque commi dell'art. 7 del decreto ministeriale 14 marzo 1970, indicato nelle premesse, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e che abbiano superato la prova pratica di stenodattilografia.

La prova pratica di stenodattilografia ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine della seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio ».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 marzo 1970, indicato nelle premesse, è apportata la seguente modificazione:

Le parole: « la prova orale » sono sostituite dalle seguenti: « il colloquio ».

Art. 5.

Resta confermato che la prova scritta e la prova pratica avranno luogo, rispettivamente, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1971, in Roma presso il Palazzo degli esami, via Induno, alle ore 8,30 del giorno 8 marzo 1971 e alle ore 8,30 dei giorni 10, 11 e 13 marzo 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1971

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1971
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 285

(1894)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1970, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1970, registro n. 24 Difesa, foglio n. 68;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale:

Presidente:
gen. divisione aerea in s.p.a.d. Geymet Eugenio.

Membri:
colonn. dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale in s.p.e. Celebrano Italo, per la matematica e la fisica;
colonn. dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale in s.p.a.d. Caneschi Alberto, per l'aerodinamica, armi e tiro, motori;
colonn. dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale in s.p.a.d. Frustaci Mario, per la navigazione e la meteorologia;
colonn. dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale in s.p.a.d. Mineccia Giuseppe, per la storia e la geografia.

Segretario:
Ceccarini dott. Giovanni, consigliere 1ª classe.

A ciascuno dei componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1971
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 186

(1222)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Brescia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Brescia;

Visto il decreto ministeriale in data 14 settembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Brescia, nell'ordine appresso indicato:

1. Cantanna dott. Pietro	punti	88,88	su 132
2. Caimmi dott. Luigi .	»	85,75	»
3. Righi dott Giovanni	»	84,36	»
4. Ciani dott. Vittorio	»	84 —	»
5. Schinco dott. Emilio	»	80,59	»
6. Schlitzer dott. Pasquale	»	79,75	»
7. Ferri dott. Pasquale	»	79 —	»
8. Bertinetti dott. Mario .	»	75,50	»
9. Palatiello dott. Vincenzo	»	73,36	»
10. Tognocchi dott. Candido	»	71,75	»
11. Pasquale dott. Giusto	»	63,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(1030)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1959/1 in data 28 agosto 1970, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 1959 del 2 ottobre 1969;

Vista la nota n. 300.VIII.I.49.C/538 del Ministero della sanità in data 29 dicembre 1970 con la quale si sostituisce il dott. Virginio Molese con il dott. Giovanni Puccio;

Ritenuta quindi la necessità di provvedere alla modifica della composizione della commissione medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

Il dott. Giovanni Puccio, medico provinciale di 1ª classe, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice di cui in premessa, quale componente, in sostituzione del dott. Virginio Molese, che ha cessato di far parte dei ruoli della sanità pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 13 gennaio 1971

Il medico provinciale: SIGGIA

(1101)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3478 del 20 giugno 1968, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con proprio decreto n. 444 del 12 febbraio 1970, nonchè la graduatoria dei concorrenti, formulata dalla medesima commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa:

1. Garini Fausto	punti	66,0759
2. Pisati Franco	»	55,6675
3. Ziliani Gabriele	»	53,9502
4. Riva Pierfelice	»	52,8164
5. Forti Luigi Lorenzo	»	45,558
6. Arabelli Carlo	»	45,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 25 gennaio 1971

Il medico provinciale: BORROMEI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1967;

Visto l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi dei sanitari addetti ai servizi dei comuni approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1965, n. 211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Garini Fausto: Sospiro;
2) Pisati Franco: Spino d'Adda;
3) Ziliani Gabriele: Cremona 2ª condotta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e della prefettura di Cremona nonchè a quello dei comuni interessati.

Cremona, addì 25 gennaio 1971

Il medico provinciale: BORROMEI

(1099)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 910 del 16 febbraio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Latina;

Esaminati i verbali delle operazioni concorsuali della commissione giudicatrice, costituita con decreto n. 3981 del 22 maggio 1970;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con regio decreto 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultanti idonei al concorso in narrativa:

1. Muzzi Armando	punti	188,628
2. Comi Laura .	»	169,958
3. Spada Raffaele .	»	167,040
4. Colaiocco Egidio	»	166,080
5. Catania Giuseppe . .	»	157,596
6. Puccio Luigi Rocco . .	»	148,400

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Latina, addì 23 gennaio 1971

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 364 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Latina, bandito con decreto n. 910 del 16 febbraio 1970;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono nominati Ufficiali sanitari in esperimento per un biennio presso i comuni indicati a fianco di ciascun nominativo:

1. Muzzi Armando: Terracina;
2. Comi Laura: Aprilia;
3. Spada Raffaele: Gaeta;
4. Colaiocco Egidio: Fondi.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto, con avvertenza che, in caso contrario, saranno considerati rinunciatari.

Gli stessi, appena assunti in servizio, dovranno presentare dinanzi al medico provinciale di Latina, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, segretezza e di fedeltà ai propri doveri.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Latina, addì 23 gennaio 1971

Il medico provinciale: REALMUTO

(1100)

REGIONI

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1970, n. **20.**

Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 45 del 3 novembre 1970*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Stato giuridico

Lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri della Regione è regolato dalle norme della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 2.

Personale di servizio sociale

Il personale di servizio sociale di cui al quarto comma dell'articolo 36 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, costituisce un ruolo distinto da quelli del personale sanitario ausiliario di cui al primo e sesto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Art. 3.

Riconoscimento del servizio ospedaliero prestato all'estero

Il riconoscimento del servizio ospedaliero prestato all'estero dai sanitari aventi la residenza nel territorio della regione, a sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, viene disposto a richiesta dell'interessato con deliberazione della giunta regionale secondo le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 4.

Obbligo della residenza e della reperibilità

Il dipendente deve risiedere entro un ambito dalla sede di servizio che, a giudizio del consiglio di amministrazione, sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento del suo dovere.

Il personale di assistenza sanitaria e religiosa deve rendersi reperibile per i casi di particolari esigenze di servizio.

Art. 5.

Obbligo dell'orario di servizio

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130, viene sostituito dal seguente:

« Il dipendente deve osservare l'orario di servizio.

La durata settimanale del servizio, per tutto il personale, è stabilita in quaranta ore da ripartirsi in turni giornalieri che ordinariamente non devono oltrepassare le otto ore continuative.

Anche per il personale sanitario medico il rapporto di impiego è a tempo pieno, il che comporta: rinuncia alla attività libero-professionale, compresi i contratti per l'assistenza generica o specialistica con le istituzioni assistenziali, previdenziali ed assicurative e fatta eccezione per i consulti secondo la disciplina stabilita dall'accordo di lavoro; totale disponibilità per i servizi dell'ente, contemplati dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10.

Nel rapporto a tempo pieno possono essere comprese le attività effettuate dal sanitario presso altri enti ospedalieri o presso unità sanitarie locali, in base ad apposite convenzioni tra gli enti interessati.

Ove non siano possibili dette convenzioni e qualora le esigenze di servizio non richiedano il rapporto a tempo pieno, la amministrazione ospedaliera può chiedere caso per caso alla

giunta regionale l'autorizzazione a stabilire in via eccezionale il rapporto a tempo definito. La giunta regionale sentirà al riguardo, il comitato regionale di sanità.

Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta la facoltà del libero esercizio professionale, anche fuori dell'ospedale, purchè non in contrasto con le norme di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e di cui all'articolo 43, lettera *d*), della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nel rispetto dell'orario di servizio.

Detto orario, eguale per tutto il personale sanitario medico, senza distinzione di qualifica, è stabilito dalle singole Amministrazioni con la stessa deliberazione con la quale è determinato il trattamento economico per il personale medico a tempo definito in conformità degli accordi sindacali nazionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

In ogni caso il tempo definito non può essere inferiore alle trenta ore settimanali e superiore alle trentasei ore settimanali ».

Art. 6.

Attività dei medici nelle sale speciali e negli ambulatori dell'ospedale

L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« Gli enti ospedalieri possono, entro un limite variabile dal quattro al dieci per cento della loro capacità ricettiva, accogliere malati paganti in proprio, in camere speciali, stabilendo la retta differenziata nonchè le tariffe per le prestazioni professionali, di cui al settimo e ottavo comma dell'articolo 30 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, col fine di realizzare un margine destinato a beneficio delle finalità istituzionali dell'ente.

I medici sono tenuti alla cura ed alle prestazioni per detti ricoverati, nel rispetto della competenza nosologica della rispettiva divisione o servizio.

I medici sono altresì tenuti alle prestazioni ambulatoriali predisposte per i paganti in proprio nell'ambito dell'ospedale.

Tali attività sono espletate dall'intera équipe sanitaria della divisione o del servizio se in camere speciali, e singolarmente o in equipe negli ambulatori, con prolungamento del normale orario di servizio e con la disciplina stabilita da ciascun ente ospedaliero, sentito il consiglio sanitario centrale o il consiglio dei sanitari.

Il tariffario delle prestazioni sanitarie per i paganti in proprio di cui ai commi precedenti, è approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero su parere del consiglio sanitario centrale o del consiglio dei sanitari, e deve prendere come base la tariffa minima nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche, adeguandola alle più qualificate caratteristiche dell'assistenza ospedaliera.

La stessa deliberazione deve stabilire la quota che l'amministrazione ospedaliera devolve ai medici sui proventi delle tariffe per le prestazioni ai paganti in proprio, nonchè la ripartizione di detta quota fra i componenti della équipe, attenendosi a quanto stabilito in materia dagli accordi sindacali.

I medici non possono percepire, al di fuori dei compensi stabiliti dal tariffario, altri compensi in denaro o sotto altra forma.

Il tariffario deve essere portato a conoscenza del paziente o dei suoi familiari, a cura dell'ente, e deve essere al paziente o familiari rilasciata regolare ricevuta del pagamento effettuato.

Tutte le collaborazioni diagnostiche che si rendono necessarie, come pure i ricoveri ai fini diagnostici e terapeutici, devono essere richiesti nell'ambito dell'ente ospedaliero al quale il sanitario appartiene, ad eccezione di quelle prestazioni specialistiche non eseguibili nell'ospedale per mancanza dei relativi servizi ».

TITOLO II

NORME PARTICOLARI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Art. 7.

Proporzione linguistica nel personale ospedaliero

Nella provincia di Bolzano la composizione del personale che a qualsiasi titolo presta servizio presso gli enti ospedalieri, deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente.

Tale proporzione deve essere riferita alle singole categorie, ruoli, carriere e qualifiche.

Nell'ente ospedaliero che comprende l'ospedale civile di Bolzano, la composizione del personale deve essere paritetica per il gruppo linguistico italiano e per quello tedesco.

Art. 8.

Bandi di concorso e assegnazione di posti

In attuazione di quanto previsto nell'articolo precedente, i concorsi per l'assunzione del personale saranno banditi riservando ai singoli gruppi linguistici un proporzionato numero di posti, in modo da raggiungere gradualmente il prescritto rapporto di consistenza.

I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restassero vacanti o per mancanza di concorrenti idonei appartenenti a detto gruppo o per rinuncia degli stessi, saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria, agli idonei di altro gruppo linguistico.

La graduatoria degli idonei è distinta per gruppo linguistico.

Art. 9.

Incarichi di interino

Il conferimento dei posti di interino viene effettuato secondo le modalità contenute nel quinto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, applicando il principio della riserva dei posti per ciascun gruppo linguistico, di cui al precedente articolo 3.

Si ricorrerà comunque al conferimento previo avviso pubblico, qualora tra gli idonei dell'ultimo concorso non figurino candidati appartenenti al gruppo linguistico cui il posto è riservato, ovvero qualora tali candidati abbiano rinunciato all'incarico.

Art. 10.

Aspettativa e permessi per motivi sindacali

Il diritto all'aspettativa ed ai permessi per motivi sindacali, previsto dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è riconosciuto anche ai dipendenti degli enti ospedalieri che ricoprono cariche elettive, ed a quelli che fanno parte degli organi collegiali, previsti dallo statuto delle organizzazioni sindacali ospedaliere più rappresentative nell'ambito provinciale.

Art. 11.

Proporzione linguistica nella commissione consultiva e in quella di disciplina

In provincia di Bolzano la composizione della commissione consultiva e della commissione di disciplina, previste dagli articoli 56 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero.

Nell'ente ospedaliero che comprende l'ospedale civile di Bolzano, la composizione deve essere paritetica per il gruppo linguistico italiano e per quello tedesco: a tal fine, nella commissione di disciplina i membri designati tra il personale dell'ente dalle organizzazioni sindacali interessate, sono portati a quattro. Nelle decisioni della commissione a parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 12.

Proporzione linguistica nelle commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione

In provincia di Bolzano la composizione delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi per l'assunzione del personale degli enti ospedalieri e dei concorsi interni, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri.

Le commissioni esaminatrici nominate dall'ente ospedaliero che comprende l'ospedale civile di Bolzano, sono formate di un egual numero di componenti, aventi diritto al voto, di lingua italiana e di lingua tedesca. A tal fine, ove necessario, il consiglio di amministrazione provvede ad integrare le commissioni stesse con un componente scelto tra persone esperte nella disciplina propria del posto messo a concorso.

Art. 13.

Obbligo della conoscenza delle lingue italiana e tedesca

Per l'assunzione di personale destinato a prestare servizio a qualsiasi titolo presso enti ospedalieri della provincia di Bol-

zano e richiesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti al servizio.

Nei relativi concorsi, il candidato svolge le prove nella lingua materna, salvo che non richieda di svolgerle nella lingua non materna.

La conoscenza della lingua nella quale non si sono svolte le prove di esame o della lingua non materna per coloro che vengono assunti per chiamata o per incarico temporaneo è accertata a mezzo di esami scritti ed orali, con eccezione per il personale esecutivo, per il quale è prescritto il solo esame orale, da parte di una commissione di tre membri, di cui uno appartenente al gruppo linguistico dell'esaminando, nominata dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e così composta:

un funzionario della regione o della provincia di Bolzano di qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, con funzioni di presidente; egli deve appartenere al gruppo linguistico della lingua oggetto dell'esame;

un insegnante abilitato all'insegnamento della lingua italiana;

un insegnante abilitato all'insegnamento della lingua tedesca.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto in servizio presso l'ente ospedaliero.

Ai componenti ed al segretario di detta commissione spetta il trattamento previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Nei concorsi pubblici sono sottoposti all'accertamento della conoscenza della lingua non materna i candidati compresi nella graduatoria degli idonei formata dalla commissione esaminatrice.

Di ogni seduta della commissione viene redatto un verbale a cura del segretario, che lo sottoscrive insieme a tutti i commissari. Dal verbale deve risultare l'esito positivo o negativo dell'accertamento.

I medici ospedalieri, una volta che abbiano conseguito esito positivo nell'accertamento della conoscenza della seconda lingua, sono esonerati da ulteriori accertamenti in sede di partecipazione ad altri concorsi banditi dagli enti ospedalieri o in sede di conferimento di incarichi interinali.

Art. 14.

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione

Nella provincia di Bolzano in relazione ai concorsi per l'assunzione ai posti di direttore sanitario, di vice direttore sanitario o di ispettore sanitario, di primario, di aiuto, di assistente, di direttore di farmacia e di farmacista, i sovrintendenti o direttori sanitari, nonchè i primari e i direttori di farmacia da nominarsi componenti delle commissioni esaminatrici, vengono sorteggiati tutti presso i singoli enti ospedalieri.

Al fine di garantire nelle commissioni esaminatrici una proporzionale presenza di componenti dei gruppi linguistici, a cura della regione verranno formati ed annualmente aggiornati elenchi speciali corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 65 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, composti da sanitari in possesso di requisiti per essere iscritti negli elenchi nazionali ed appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Analogamente per i concorsi di assunzione al posto di direttore di farmacia e di farmacista, a cura della regione verranno formati ed annualmente aggiornati elenchi speciali di direttore di farmacia nonché di professori universitari, appartenenti al gruppo linguistico tedesco, in possesso dei requisiti per essere iscritti nell'elenco nazionale dei direttori di farmacia di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

I nominativi da inserire negli elenchi speciali di cui ai due commi precedenti vengono segnalati dai rispettivi ordini professionali.

L'appartenenza al gruppo linguistico tedesco deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dai sanitari interessati.

Gli elenchi speciali di cui ai commi precedenti, sono approvati con deliberazione della giunta regionale e pubblicati nel « Bollettino Ufficiale ».

Avverso la deliberazione della giunta regionale è ammessa opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dalla sua pubblicazione e su di essa provvede la giunta regionale entro quindici giorni dal ricevimento.

Le commissioni per il sorteggio di cui agli articoli 76 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, si avvalgono degli elenchi nazionali e degli speciali elenchi previsti nei precedenti commi in relazione alle esigenze derivanti dall'applicazione del principio della proporzionale rappresentanza dei gruppi linguistici in seno alle commissioni esaminatrici.

Art. 15.

Interprete-traduttore

In provincia di Bolzano alle sedute delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dagli enti ospedalieri, può intervenire un interprete-traduttore in grado di volgere in italiano ed in tedesco il testo delle prove scritte d'esame nonchè le domande dei commissari e le risposte dei concorrenti.

L'intervento dell'interprete-traduttore viene stabilito su richiesta di almeno un commissario nella prima seduta della commissione.

L'interprete-traduttore è nominato dal consiglio di amministrazione dell'ospedale, che lo sceglie tra le persone in possesso di titoli di studio qualitativamente non inferiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso e delle quali è notoria l'adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca nelle materie relative ai posti messi a concorso.

L'interprete-traduttore nella prima seduta della commissione esaminatrice cui interviene presta davanti al presidente della commissione stessa giuramento di adempiere fedelmente il suo ufficio.

All'interprete-traduttore spettano i compensi e le indennità previsti per i membri della commissione.

Art. 16.

Esami provinciali di idoneità in lingua tedesca

In provincia di Bolzano, entro il mese di maggio di ciascun anno, vengono espletati, a cura dell'Amministrazione regionale, speciali esami di idoneità in lingua tedesca del personale sanitario appartenente al gruppo linguistico tedesco.

Gli speciali esami, di cui al precedente comma, verranno indetti limitatamente alle qualifiche relative ai servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura, compreso quello di farmacia, esistenti in ospedali della provincia di Bolzano.

L'idoneità conseguita in detti esami consente la ammissione ai concorsi di assunzione presso enti ospedalieri della provincia di Bolzano.

La Giunta regionale, con un unico bando da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige, indice entro il mese di novembre la sessione annuale degli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca per direttori sanitari, vice direttori sanitari, ispettori sanitari, primari, aiuti, assistenti, direttori di farmacia e farmacisti.

I requisiti per l'ammissione a detti esami sono quelli previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, salvo quanto diversamente stabilito nella presente legge.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, corredate dalla documentazione necessaria, scade alle ore dodici del 31 gennaio.

Nella domanda deve essere espressamente dichiarata l'appartenenza al gruppo linguistico tedesco.

Nell'espletamento degli esami di cui al presente articolo, si applicano i criteri e le modalità previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge.

Art. 17.

Composizione e nomina delle commissioni esaminatrici degli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca

Le commissioni esaminatrici degli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca vengono nominate entro il mese di febbraio con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale ».

Per la composizione delle commissioni, che devono rispecchiare la consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel consiglio provinciale di Bolzano, valgono le norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative ai singoli esami di idoneità, salvo quanto disposto nel presente titolo.

Per le funzioni di presidente e di segretario possono essere nominati anche l'ispettore medico regionale e rispettivamente il funzionario regionale o provinciale della carriera direttiva del ruolo amministrativo.

Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici, sono effettuate, sulla base degli elenchi nazio-

nali di cui agli articoli 65, 66 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e, per quanto occorra, degli elenchi provinciali di cui all'articolo 14 della presente legge, da una commissione nominata dalla giunta regionale e composta dal funzionario preposto all'Ispettorato generale per la previdenza sociale e sanità della regione con funzioni di presidente, dal presidente dell'ordine dei medici della provincia di Bolzano o suo delegato e da un funzionario provinciale della carriera direttiva del ruolo amministrativo, che funge anche da segretario.

Ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui al primo comma del presente articolo, spettano i compensi e le indennità previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; a quelli della commissione, di cui al precedente comma, spettano i compensi e le indennità previsti dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18.

Integrazione degli elenchi speciali

Qualora gli elenchi speciali di cui all'articolo 14 comprendano un numero di nominativi inferiore a cinque, negli stessi vengono inseriti medici o farmacisti appartenenti al gruppo linguistico tedesco che abbiano svolto nella stessa disciplina o, in mancanza, in materia affine o, in mancanza di quest'ultima, in materia generale che la comprenda, almeno cinque anni di servizio di ruolo o non di ruolo presso pubblici istituti di cura o, limitatamente ai farmacisti, dieci anni di attività in una farmacia.

Detta iscrizione viene effettuata dall'amministrazione regionale su segnalazione dei rispettivi ordini professionali e ha efficacia fino a quando gli elenchi relativi non comprenderanno un numero di almeno cinque membri, scelti secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

Art. 19.

Commissione d'esame per i concorsi a posti di personale amministrativo

In provincia di Bolzano nelle commissioni d'esame dei concorsi a posti di personale amministrativo e tecnico, in sostituzione del direttore o dei direttori amministrativi, del funzionario di ente ospedaliero, degli ingegneri capo ospedaliero e del direttore tecnico, ove previsti, possono essere nominati o designati funzionari della regione o della provincia di Bolzano di qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Art. 20.

Commissioni d'esame per i concorsi a posti di personale sanitario ausiliario

In provincia di Bolzano nelle commissioni d'esame per i concorsi a posti di personale sanitario ausiliario, in sostituzione del direttore sanitario e di quello amministrativo, ove previsti, possono essere nominati il vice direttore sanitario, rispettivamente il vice direttore amministrativo.

TITOLO III.

NORME PARTICOLARI COMUNI ALLE DUE PROVINCE

Art. 21.

Collegio medico per l'accertamento delle condizioni di salute dei dipendenti dispensati dal servizio per motivi di salute - Speciale commissione tecnica.

Alla nomina dei rappresentanti delle parti in seno al collegio medico previsto dal comma dodicesimo dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, provvede d'ufficio, in carenza delle parti o di una di esse, l'Assessore regionale al quale è affidata la materia sanitaria.

Della speciale commissione tecnica prevista dal comma ventiquattresimo del citato articolo 60, fa parte, con funzioni di presidente, l'ispettore medico ragionale o, in mancanza, il medico provinciale competente per territorio.

Art. 22.

Requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità per direttore sanitario

In deroga a quanto previsto, dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, forma requisito valido per la ammissione agli esami di idoneità per direttore sanitario il servizio di ruolo prestato per almeno dieci anni quale ufficiale sanitario o quale addetto ai servizi sanitari presso comuni, indipendentemente dal numero dei loro abitanti.

Art. 23.

Nomina del segretario nelle commissioni di sorteggio

Nelle commissioni di sorteggio previste dagli articoli 76 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, a svolgere le funzioni di segretario possono essere chiamati funzionari della carriera direttiva - ruolo amministrativo - della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 24.

Composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione

Nelle commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione del personale dipendente dagli enti ospedalieri, al posto del funzionario medico dei ruoli del Ministero della sanità, ove previsto, può essere nominato l'Ispettore medico regionale; al posto del funzionario della carriera direttiva - ruolo amministrativo - del Ministero della sanità con funzioni di segretario, viene nominato un funzionario regionale o provinciale della carriera direttiva ruolo amministrativo.

Art. 25.

Composizione delle commissioni esaminatrici nei concorsi di assunzione del personale amministrativo

Nelle commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione del personale amministrativo della carriera direttiva e delle carriere di concetto ed esecutiva, al posto del funzionario della carriera direttiva, amministrativa del Ministero della sanità, e dell'impiegato di ruolo dello stesso Ministero vengono nominati funzionari della carriera direttiva della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata per i concorsi a posti della carriera direttiva, e non inferiore a direttore di sezione o equiparata per i concorsi a posti delle carriere di concetto ed esecutiva.

Art. 26.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera direttiva-amministrativa

Il possesso del diploma di laurea in sociologia è considerato requisito valido per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami ai posti iniziali della carriera direttiva-amministrativa.

Art. 27.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la copertura dei posti di direttore e vice direttore amministrativo

E' requisito valido per l'ammissione ai concorsi per la copertura dei posti di direttore, anche l'anzianità di servizio in ruolo prestato nella carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione presso gli uffici della regione Trentino-Alto Adige preposti all'assistenza sanitaria ed ospedaliera ed all'assistenza e beneficenza pubblica, nonché presso gli uffici delle province autonome di Trento e Bolzano preposti alle attività sociali e alla sanità, o presso uffici analoghi dei comuni e degli enti mutualistici locali, per un periodo non inferiore a cinque anni.

E' altresì requisito valido per l'ammissione ai concorsi per la copertura dei posti di vice direttore l'anzianità di servizio con funzioni direttive prestato anche presso gli uffici della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 28.

Punteggio relativo al servizio prestato nel ruolo speciale regionale di sanità

Nella determinazione del punteggio per i concorsi di assunzione a posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice direttore sanitario e ispettore sanitario, sono valutati, quali titoli di carriera della terza categoria, i servizi resi nel ruolo speciale regionale di sanità con punti 1,10 per anno.

Art. 29.

Dispensa dal requisito dell'età per le ostetriche condotte

Il limite di età per l'ammissione al concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica capo e di ostetrica è elevato ad anni

cinquanta per le ostetriche titolari di condotta che abbiano conseguito la stabilità e che risultino in servizio alla data del bando di concorso.

Tale elevazione si applica anche nei riguardi delle ostetriche condotte che siano rimaste private del posto per effetto delle disposizioni dell'art. 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 58 e 59 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

TITOLO IV.
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.
Elevazione limiti di età

In provincia di Bolzano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di istituzione dell'ente ospedaliero e, per il personale sanitario, dalla data di espletamento dei primi esami provinciali di idoneità, i limiti superiori di età stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per l'ammissione ai concorsi di assunzione, sono elevati di anni cinque fino ad un massimo di anni cinquantacinque, fatte salve le maggiorazioni di legge.

Art. 31.
Deroga limiti di età concorsi personale tecnico

Le eccezioni ai limiti di età per la partecipazione ai concorsi di assunzione del personale tecnico previsto dagli articoli 110, 112, 114 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono estese a coloro che presso qualsiasi altro ente pubblico prestano servizio di ruolo nella qualifica stessa o in qualifica superiore a quella del posto messo a concorso.

Art. 32.
Deroga alla norma dell'articolo 8

In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo 8, nei concorsi a posto di primario e di aiuto banditi dall'ente ospedaliero che comprende l'ospedale civile di Bolzano, i medici concorrenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge presso lo stesso ospedale ricoprano per incarico il posto messo a concorso, qualora risultino vincitori hanno diritto all'assegnazione del posto, anche se non appartengono al gruppo linguistico cui è riservato il posto stesso.

Art. 33.
Validità degli accertamenti della conoscenza della lingua non materna

Gli accertamenti della conoscenza della lingua non materna, effettuati dalle amministrazioni ospedaliere nei confronti del personale prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno validità ai fini dell'attuazione di quanto disposto del precedente articolo 13.

Art. 34.
Deroga da taluni requisiti per l'ammissione agli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca

Nei primi cinque speciali esami provinciali di idoneità in lingua tedesca per direttore sanitario e per vice direttore sanitario, indetti dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione agli esami stessi si deroga dal requisito dell'idoneità a vice direttore o ad ispettore sanitario, nonché dal requisito del servizio di ruolo prestato nelle qualifiche menzionate negli articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Art. 35.
Deroga da taluni requisiti per l'ammissione ad alcuni concorsi di assunzione di personale amministrativo, di personale tecnico e di personale sanitario ausiliario in provincia di Bolzano.

Per l'ammissione ai concorsi di assunzione ai posti di direttore amministrativo, di vice direttore amministrativo, di capo ripartizione e capo divisione amministrativa, di direttore tecnico, di coadiutore tecnico, di ostetrica capo, di capo sala, di capo dei servizi sanitari ausiliari e di direzione didattica, di cui agli articoli 102, 103, 104, 110, 112, 118, 120 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, si deroga dai requisiti, ove richiesti, delle qualifiche speciali e delle anzianità di servizio di ruolo.

Art. 36.
Nomina in ruolo di personale già in servizio

Il termine dei sei mesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

La data del 31 dicembre 1968 di cui al secondo comma dello stesso articolo, è sostituita dalla data del 30 giugno 1970.

Art. 37.
Requisito per l'ammissione agli esami provinciali di idoneità

Negli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca, di cui all'articolo 16 della presente legge, indetti entro il 1975, viene considerato requisito valido per l'ammissione anche il servizio non di ruolo prestato per almeno cinque anni nella qualifica cui si riferisce l'esame o per i rispettivi periodi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nelle altre qualifiche.

Norma finanziaria

Art. 38.

Le spese per il funzionamento delle commissioni previste dall'articolo 17 della presente legge fanno carico per il corrente esercizio finanziario al capitolo 340 dello stato di previsione della spesa della regione per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e per gli esercizi successivi ai corrispondenti capitoli di bilanci per gli anni finanziari medesimi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 settembre 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto: *il commissario del Governo della regione:* SCHIAVO

(929)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.